

SEZIONE C: GESTIONE FAUNISTICO - VENATORIA

7.1 Indirizzi per gli Enti

La Toscana ha fatto proprie da tempo la cultura e la pratica della gestione conservativa degli ambienti naturali e della fauna selvatica, la sola scelta razionale possibile per chi intenda continuare nel tempo l'utilizzo di risorse rinnovabili ma non inesauribili, e la politica della collaborazione e dell'intesa fra i protagonisti del territorio rurale.

La Toscana è stata capace di guardare al futuro, producendo nel corso degli anni norme ed esperienze innovative, spesso all'avanguardia nel panorama nazionale, fino all'approvazione recente delle nuove disposizioni di riforma della l.r. 3/1994 che costituiscono un ulteriore passo avanti per l'ambiente, per la biodiversità, per la gestione faunistica, per la caccia e per l'agricoltura.

La nuova normativa regionale sancisce, fra i presupposti fondamentali, la progressiva integrazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria nelle politiche complessive di governo del territorio, la visione unitaria del territorio rurale, il coordinamento degli obiettivi e dei programmi di gestione faunistica, il ruolo della gestione faunistica per il rilancio dell'economia agricola, la finalizzazione della pianificazione al conseguimento della densità ottimale delle specie selvatiche.

Gli attuali indirizzi di pianificazione faunistico venatoria regionale derivano dalle modifiche introdotte nel 2010 alla l.r. 3/1994 e devono rappresentare pertanto, in questo contesto, un elemento di discontinuità nel percorso della governance faunistico venatoria del territorio regionale. La principale finalità del piano è quella di definire gli obiettivi generali e specifici, le strategie di intervento, le priorità e gli strumenti di intervento che debbono essere alla base della gestione faunistica territoriale, con particolare riferimento agli interventi di urgenza ed alla redazione dei piani faunistici provinciali.

Questa nuova governance dovrà perseguire come obiettivi prioritari generali l'integrazione delle diverse competenze in materia, individuando nei piani faunistici provinciali gli atti che, in coerenza con gli indirizzi regionali, rappresentano strumenti di coordinamento degli interventi di gestione di tutte le aree e di tutti i territori ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento ivi compresi, nel rispetto delle reciproche finalità e prerogative, gli istituti, le aree protette ed i parchi. Per quanto riguarda i parchi nazionali la Regione promuoverà intese con l'Ente gestore per una programmazione che consenta anche le necessarie forme di controllo faunistico.

Pur in questa situazione dai molti aspetti positivi di ordine politico, culturale e sociale, negli ultimi anni variazioni oggettive del quadro ambientale, faunistico e sociale hanno determinato condizioni che richiedono la massima attenzione per non indebolire l'impegno di governo e per utilizzare al meglio gli strumenti della pianificazione e della gestione.

Da una parte stiamo assistendo all'affermazione degli ungulati quale realtà faunistica prevalente e che attrae sempre più gli interessi del mondo venatorio, anche in relazione alla generale diminuzione della presenza della cosiddetta piccola fauna stanziale ed agli andamenti fluttuanti della migrazione.

Dall'altro lato la diminuzione numerica dei cacciatori, accompagnata al progressivo invecchiamento degli stessi, determina la riduzione delle risorse disponibili per il comparto, economiche ed umane, con ripercussioni negative anche in termini di gestione degli istituti faunistici che, come noto, si avvalgono dell'attività volontaria dei cacciatori stessi.

Sulla base delle predette considerazioni generali e dei dati a nostra disposizione è possibile formulare delle linee di indirizzo per realizzare al meglio sul territorio gli obiettivi generali del PRAF in materia faunistico venatoria così sinteticamente definite:

- 1) destinazione differenziata del territorio agricolo forestale regionale;

- 2) conservazione e incremento della fauna selvatica, anche al fine di garantirne la coesistenza con le attività antropiche presenti sul territorio e criteri uniformi per la gestione degli ungulati sul territorio regionale;
- 3) criteri e modalità per il monitoraggio della fauna;
- 4) criteri e modalità per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.

1) Destinazione differenziata del territorio agricolo forestale regionale.

Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale deve essere gestito dal punto di vista faunistico. In Toscana la superficie agricola forestale complessiva misura 2.116.363 ettari corrispondente al 92,05% della superficie totale. Per quantificarla è stato sottratto dalla superficie totale regionale (2.299.039 ettari) il territorio urbano comprensivo del reticolo stradale e ferroviario esistente. I dati sopra riportati fanno riferimento alla Delibera CR del 28 marzo 2007, n. 41 "Nuova determinazione della superficie agricola forestale regionale a fini faunistici". E' in corso di approvazione un aggiornamento dei dati.

Per territorio agro-silvo-pastorale o superficie agricola forestale si intende quella parte di territorio soggetta a sfruttamento agricolo (coltivazioni agricole, allevamenti zootecnici, silvicoltura ecc...) e potenzialmente utile per la fauna selvatica, quindi anche le zone umide, i corsi d'acqua, i laghi e gli incolti produttivi ed improduttivi.

Le Province, attraverso il piano faunistico venatorio realizzano la destinazione differenziata del territorio, cioè provvedono a garantire sul proprio territorio la coesistenza di tutte le tipologie di istituti previsti dalla legge, e di seguito descritti, nel rispetto della normativa e degli eventuali criteri orientativi dettati dalla Regione.

Il comprensorio è composto da aree omogenee di due o più province contigue, ma non può comprendere solo una parte del territorio di un comune. L'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 prevede che all'interno del comprensorio le Province individuano:

- a) le zone e le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) le aziende faunistico venatorie;
- f) le aziende agriturismo venatorie;
- g) le aree addestramento e allenamento dei cani;
- h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
- i) le aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole;
- j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;
- k) i parchi e le aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).

Il territorio agro-silvo-pastorale quindi viene solo in parte utilizzato per l'attività venatoria programmata in quanto una parte significativa deve essere destinata come segue:

- una quota compresa tra il 20% ed il 30% deve essere utilizzata per la protezione della fauna. Sono compresi in queste percentuali i territori ove l'attività venatoria è vietata per effetto di varie leggi o disposizioni, come i parchi nazionali o naturali, i fondi chiusi ecc..;
- una quota massima del 15% è riservata alla gestione privata (aziende faunistico venatorie ed aziende agri turistico venatorie, centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale).
- una quota massima del 2% può essere utilizzata per l'istituzione di aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani.

La parte rimanente del territorio agro-silvo-pastorale è destinata all'attività venatoria programmata. In Toscana sono stati individuati 19 comprensori omogenei ai quali corrispondono altrettanti Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

1.1 Ripartizione territoriale al 31 dicembre 2010

Sulla base dei dati relativi alla destinazione differenziata del territorio al 31 dicembre 2010, analiticamente descritta nelle tabelle riportate nel quadro conoscitivo faunistico-venatorio, si rileva il generale rispetto delle percentuali di territorio previste dalla legge per la protezione della fauna e per la gestione privata dell'attività venatoria.

1.2 Criteri per l'istituzione e la gestione degli Istituti pubblici a tutela della fauna

Nel quadro generale di difficoltà della fauna stanziale non ungulata e di alcune specie di fauna migratoria, è necessario riqualificare gli istituti faunistici pubblici volti a garantire la conservazione e l'incremento faunistico delle specie. Una particolare attenzione deve essere riservata alla tutela delle specie, anche cacciabili, con popolazioni individuate in stato di declino.

Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e le zone di rispetto venatorio (ZRV)

E' necessario garantire dimensioni e perimetri di questi istituti idonei alle specie target, non devono ricomprendere superfici boscate estese e devono favorire l'irradiamento e la diffusione della fauna sul territorio circostante rispetto agli interventi di cattura a fini di ripopolamento.

Per l'istituzione di ZRC e ZRV sono particolarmente adatti i terreni agricoli interessati da rotazioni agrarie e agricoltura biologica.

E' necessario implementare forme di misurazione della produttività reale e potenziale che tengano conto della tipologia e dell'entità economica degli investimenti effettuati.

Sono utili alle specie target tipiche delle ZRC e ZRV le seguenti iniziative di miglioramento e diversificazione ambientale: recupero di sorgenti e piccoli invasi, gestione dei pascoli, mantenimento dei seminativi presenti sul territorio.

La gestione deve garantire il controllo costante delle specie ungulate, predatrici e antagoniste, interventi mirati di miglioramento ambientale e l'implementazione di eventuali progetti sperimentali. La creazione di una rete di istituti diffusi capillarmente sul territorio, funzionale alla riproduzione e all'incremento della piccola selvaggina stanziale (con particolare riferimento alla tutela della lepre italiana), unitamente ad un'adeguata gestione degli stessi e ai necessari controlli possono senz'altro migliorare la situazione attualmente esistente a livello regionale.

In presenza di fondi disponibili devono essere previsti incentivi economici per gli agricoltori sulla base della produttività faunistica dell'istituto su cui insistono.

- Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)

Con riferimento ad ogni ZRC istituita sul territorio occorre individuare una o più specie target sulle quali concentrare le azioni mirate all'incremento riproduttivo.

Relativamente alla/e specie target dell'istituto dovranno essere predeterminati e costantemente monitorati i livelli di densità obiettivo specifici per l'area.

Anche per le specie di fauna stanziale, non ungulata, diverse da quelle target devono essere implementate strategie di mantenimento e incremento che favoriscano l'irradiamento nel territorio circostante.

- Zone di rispetto venatorio (ZRV)

Per quanto riguarda le ZRV è necessario che le Province definiscano le modalità di svolgimento delle forme di caccia consentite.

Le operazioni di immissione di fauna di allevamento devono avvenire utilizzando tecniche di pre-ambientamento che favoriscano la sopravvivenza in natura delle specie immesse e riducano l'azione della predazione diretta.

La gestione deve garantire interventi mirati di miglioramento ambientale e l'implementazione di eventuali progetti sperimentali nonché il controllo costante delle specie ungulate, predatrici e antagoniste.

I programmi di miglioramento ambientale per la realizzazione dei quali viene istituita la ZRV devono essere realizzati prioritariamente con il coinvolgimento diretto degli imprenditori agricoli del luogo.

Zone e Oasi di protezione

E' necessario far sì che assolvano al meglio le finalità conservative previste dalla legge attraverso appositi interventi di miglioramento ambientale e adeguati censimenti delle specie selvatiche presenti.

Le Province devono tener conto del sistema Natura 2000 per individuare un'adeguata rete di aree protette ed effettuare una revisione critica degli istituti esistenti in modo da giungere con i nuovi piani faunistici venatori provinciali a un'adeguata tutela delle aree critiche e delle specie in difficoltà.

Gli istituti collocati nelle aree NATURA 2000 della Regione devono tener conto delle peculiarità ambientali presenti e contribuire alla realizzazione degli eventuali progetti ambientali specifici.

L'istituzione di Zone e Oasi di protezione deve tener conto delle ricadute che l'istituto avrà sulle colture agricole presenti nell'area e sul territorio circostante, sulle altre specie faunistiche e sul territorio circostante a caccia programmata.

- Zone di protezione

La Provincia provvede all'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'ISPRA.

Le province provvedono a verificare le criticità ambientali esistenti e intervengono con adeguati piani di gestione.

Particolare attenzione deve essere garantita alle specie in stato di conservazione sfavorevole o comunque in stato di accertato declino.

La gestione delle zone di protezione deve comunque garantire un costante controllo delle specie ungulate, predatrici ed antagoniste.

- Oasi di protezione

Le oasi di protezione sono istituite in aree idonee al rifugio, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica.

Le province provvedono a verificare le criticità ambientali esistenti nelle oasi di protezione ambientale già istituite e intervengono con adeguati piani di gestione.

Particolare attenzione deve essere garantita alle specie in stato di conservazione sfavorevole o comunque in stato di accertato declino.

La gestione delle oasi di protezione deve comunque garantire un costante controllo delle specie ungulate, predatrici ed antagoniste.

In relazione alle diverse realtà locali e con riferimento a tutti gli istituti pubblici devono essere previsti metodi di valutazione del raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati che tengono conto anche dei costi sostenuti e della produttività delle specie target.

I parametri e i dati minimi da monitorare, anche al fine della valutazione del raggiungimento degli obiettivi gestionali propri dell'istituto, sono i seguenti:

- 1) area e collocazione dell'istituto anche rispetto ad altri istituti faunistici e faunistico venatori;
- 2) consistenze faunistiche (distinte per specie con indicazione del numero assoluto e della densità per 100 ha. di superficie o indice di presenza);
- 3) catture effettuate (distinte per specie con indicazione del numero assoluto e della media per ha. di superficie);

- 4) miglioramenti ambientali effettuati (tipologia, estensione e % su area);
- 5) controllo faunistico realizzato su specie ungulate, predatrici e concorrenti (specie, numero assoluto e % su area);
- 6) volontari coinvolti nella gestione;
- 7) imprenditori agricoli coinvolti nella gestione;
- 8) danni alle colture agricole (specie responsabile, coltura interessata, quantità di prodotto danneggiato e stima economica).
- 9) costi di gestione
- 10) livello di vigilanza (numero di controlli e irregolarità riscontrate).

1.3 Criteri per l'autorizzazione delle Aziende faunistico venatorie e Aziende agriturismo venatorie

La situazione esistente relativamente ad aziende faunistico venatorie (AFV) ed aziende agriturismo venatorie (AAV) è diversificata nel territorio regionale anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge: mantenimento, organizzazione e miglioramento ambientale ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell'irradiamento nel territorio circostante per le AFV, recupero e valorizzazione delle aree agricole attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria per le AAV.

L'autorizzazione di questi istituti a gestione privata deve garantire il pieno raggiungimento delle finalità suddette e superare eventuali criticità rilevate nell'ottica di integrare sempre più queste forme private di gestione faunistica e venatoria con la gestione del territorio a caccia programmata e di favorire quindi una gestione partecipata e sinergica di tutte le realtà locali (anche mediante intese con gli ATC). In fase di autorizzazione le Province devono tener conto delle aziende che svolgono attività legata alla cultura e alle tradizioni venatorie locali.

La gestione degli ungulati dovrà essere realizzata in modo conforme e coerente rispetto al territorio circostante.

- Aziende faunistico venatorie

Le dimensioni delle AFV devono comunque essere adeguate alla realizzazione dei programmi di conservazione e ripristino ambientale autorizzati dalla Provincia.

Il piano annuale di prelievo non deve compromettere le presenze faunistiche dell'azienda ed in particolare deve salvaguardare la presenza minima di riproduttori delle specie in indirizzo al termine della stagione venatoria.

L'autorizzazione di AFV non presenti nel precedente periodo di programmazione deve interessare aree idonee, per caratteristiche ambientali e per dimensioni, all'incremento e all'irradiamento delle specie di indirizzo e con ridotta presenza di aree boscate.

Per le AFV con specie di indirizzo lepore il piano annuale di assestamento e prelievo deve prevedere il raggiungimento di obiettivi di densità compatibili con le densità presenti nelle ZRC dell'ATC in cui sono collocate e aventi caratteristiche ambientali simili, tenuto conto delle finalità dell'istituto.

In caso di AFV che non erano autorizzate nel precedente periodo di programmazione gli obiettivi di densità devono essere raggiunti al termine del terzo anno.

Le AFV con specie in indirizzo fagiano e starna devono essere ubicate preferibilmente in territori con vocazione per la cerealicoltura, per il girasole o per le foraggere. Le AFV con specie in indirizzo pernice rossa e coturnice devono essere ubicate in territori adeguati alla riproduzione delle specie.

Il piano annuale di assestamento e prelievo deve prevedere il raggiungimento di precisi obiettivi di densità.

Parametri indicativi di densità al termine della stagione venatoria:

- fagiano = 40 capi/100ha;
- starna, pernice rossa e coturnice = 20 capi/100ha.

In caso di AFV che non erano autorizzate nel precedente periodo di programmazione gli obiettivi di densità devono essere raggiunti al termine del terzo anno.

Nel caso in cui a seguito di controllo della Provincia sulle presenze faunistiche presenti in azienda risultino delle stime complessive insufficienti rispetto alle densità obiettivo programmate, il concessionario può richiedere alla Provincia un nuovo controllo quando ritiene di aver raggiunto la densità obiettivo, e comunque trascorso un tempo sufficiente per l'evoluzione naturale della specie di cui si riscontra una presenza insufficiente. Le operazioni di controllo e stima possono essere effettuati anche con mezzi e personale messo a disposizione dell'azienda purchè sia presente un incaricato della Provincia.

I controlli sulle operazioni di immissione di fauna autorizzate possono essere di tipo documentale o in campo attraverso la verifica dei capi immessi e sulle strutture di ambientamento.

- Aziende agrituristico venatorie

Le dimensioni delle AAV devono essere adeguate al perseguimento degli obiettivi previsti nel programma di ripristino ambientale e nel piano economico di gestione.

In relazione alle diverse realtà locali e con riferimento a tutti gli istituti a gestione privata, devono essere previsti metodi di valutazione del raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati.

I parametri e i dati minimi da monitorare, anche al fine della valutazione del raggiungimento degli obiettivi gestionali propri dell'istituto, sono i seguenti:

- 1) area e collocazione dell'istituto anche rispetto ad altri istituti faunistici e faunistico venatori;
- 2) densità faunistiche (distinte per specie con indicazione del numero assoluto e della media per ha. di superficie);
- 3) prelievi e catture effettuate (distinte per specie con indicazione del numero assoluto e della media per ha. di superficie);
- 4) miglioramenti ambientali effettuati (tipologia, estensione e % su area);
- 5) controllo faunistico realizzato su specie ungulate, predatrici e concorrenti (specie, numero assoluto e % su area);
- 6) immissioni effettuate (distinte per specie con indicazione del numero assoluto e della media per ha. di superficie);
- 7) danni alle colture agricole registrati nel raggio di 200 mt. dai confini (specie responsabile, coltura interessata, quantità di prodotto danneggiato e stima economica).
- 8) permessi rilasciati (numero assoluto e in rapporto all'estensione dell'istituto);
- 9) n. giornate effettuate alla migratoria;
- 10) n. giornate effettuate alla stanziale;
- 11) n. giornate effettuate al cinghiale;
- 12) n. giornate effettuate a cervidi e bovidi.

1.4 Criteri per le aree protette (relativamente al tema del sovrappopolamento di cinghiali e altri ungulati)

Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 49/1995 l'Ente gestore deve adottare piani annuali di gestione degli ungulati che consentano di raggiungere anche in queste aree densità uguali a quelle previste dalla Provincia per il territorio circostante.

I piani di gestione devono garantire l'equilibrio interspecifico locale e considerare gli effettivi danneggiamenti alle colture che si sono verificati all'interno dell'area protetta e nei territori limitrofi.

Nel piano di gestione e prelievo degli ungulati di cui all'articolo 28 bis della l.r. 3/1994, le Province indicano le modalità e i tempi di intervento nelle aree protette in cui non risultano rispettate le densità sostenibili di ungulati in quanto l'ente gestore è stato inadempiente o le forme ordinarie di gestione non sono risultate efficaci.

1.5 Criteri per la gestione del territorio a caccia programmata

Per la gestione del territorio a caccia programmata Province e Comitati di Gestione degli ATC collaborano per ottimizzare i risultati gestionali programmati a livello locale con particolare attenzione ai seguenti aspetti: razionalizzazione nell'allocazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, massima utilizzazione di tutte le prerogative disponibili nell'ottica di migliorare i livelli di servizio a cacciatori iscritti e agricoltori locali e incentivare accordi e convenzioni fra ATC, Aziende faunistiche, Aziende Agrituristiche venatorie e aziende agricole per favorire ogni forma di indotto economico derivante dall'esercizio venatorio.

In particolare le Province, nell'esercizio delle proprie prerogative di vigilanza, controllo e direttiva nei confronti dei Comitati di gestione degli ATC si adoperano affinché:

- 1) siano rispettate, sempre e conformemente su tutto il territorio regionale, le disposizioni normative vigenti in materia di accesso agli ATC, in particolare deve essere garantita l'iscrizione a tutti i cacciatori richiedenti fino al limite di saturazione determinato sulla base dell'indice di densità venatoria;
- 2) siano implementate al massimo le misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole,
- 3) siano utilizzate al massimo le possibilità previste dalla normativa per la valorizzazione economica del patrimonio faunistico presente sul territorio, anche attraverso la cessione di una quota parte dei capi di cervidi e bovidi abbattibili anche a cacciatori non iscritti.
- 4) sia ridotta progressivamente la spesa per il funzionamento degli ATC, provvedendo, ove possibile, ad unificare a livello provinciale sedi e servizi tecnici. Annualmente la Provincia provvede ad apposite verifiche dell'andamento delle spese dell'ATC.
- 5) siano implementate forme di gestione associata per l'acquisto di beni e servizi.

1.6 Georeferenziazione

Le Province provvederanno a trasmettere, al Settore Sistema informativo territoriale e ambientale, gli elaborati cartografici relativi al proprio Piano faunistico venatorio redatti in formato digitale e georeferenziati secondo le specifiche tecniche approvate con Decreto Dirigenziale n. 1654 del 24 marzo 2005.

Gli elaborati cartografici dei PFV provinciali sono depositati, quale componente ufficiale della Base informativa geografica regionale di cui all'art. 29 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del Territorio", presso il Settore Sistema informativo territoriale e ambientale cui ne è demandata la conservazione e l'aggiornamento nel caso di eventuali variazioni, nonché la sua diffusione nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti.

2) Conservazione e incremento della fauna selvatica, anche al fine di garantirne la coesistenza con le attività antropiche presenti sul territorio, e criteri uniformi per la gestione degli ungulati sul territorio regionale.

Gestire la fauna selvatica significa conoscere la realtà esistente a livello locale, verificare e ponderare le criticità presenti e quindi mettere in atto tutte le possibili strategie per tutelare e conservare le specie in quanto parti essenziali della biodiversità della nostra regione.

2.1 Criteri gestionali per la piccola fauna stanziale

La piccola fauna stanziale, soprattutto i galliformi, sta attraversando un periodo difficile che si protrae ormai da anni, per una serie di motivazioni che stanno determinando una rarefazione delle densità, anche negli istituti faunistici. Tra queste possiamo annoverare i cambiamenti degli ordinamenti colturali delle aziende agrarie, maggiori difficoltà nel controllo dei predatori, riduzione delle risorse economiche disponibili per investimenti, riduzione della disponibilità di volontariato

con conseguente deficit gestionale, andamenti stagionali non sempre favorevoli e problematiche genetiche.

L'elenco, non certo esaustivo, è comunque esemplificativo degli enormi problemi che attanagliano questo settore della gestione faunistica.

Tenuto presente che nessuna azione singolarmente può rilevarsi risolutiva, ma solo un concerto di attività coordinate potrebbero avere effetti positivi, è necessario realizzare idonee strutture faunistiche in grado di fornire un maggiore irradiazione naturale, individuare sistemi di miglioramento ambientale effettivamente efficaci e sufficientemente economici da poter essere allocate su larga scala.

E' indispensabile coinvolgere le imprese agricole nelle attività gestionali in modo da creare sinergie sul territorio favorevoli alla fauna selvatica e coerenti alla natura multifunzionale della moderna impresa agricola.

E' necessario implementare forme innovative di gestione ambientale e venatoria avvalendosi delle opportunità che derivano dall'applicazione sul territorio della PAC, del PSR e della normativa vigente come per esempio le forme di razionalizzazione del prelievo venatorio e la possibilità di stipulare convenzioni direttamente con gli imprenditori agricoli per servizi di rilevanza ambientale. Progetti realizzati in via sperimentale su porzioni di territorio potranno poi creare metodologie gestionali da applicare su ampia scala.

2.2 Criteri gestionali per la fauna migratrice

La gestione della fauna migratrice risulta estremamente complessa ed implica il coinvolgimento delle istituzioni a livello nazionale e internazionale.

Gli elementi di criticità sono dovuti al fatto che:

- le conoscenze scientifiche sono minori rispetto ad altre specie,
- gli animali migrano e quindi compiono spostamenti, anche di migliaia di chilometri, che li rendono osservabili in alcune zone solo in alcuni periodi dell'anno,
- le metapopolazioni comprendono areali molto estesi,
- le popolazioni sono composte da un numero elevatissimo di animali,
- esistono ampie differenze nella fenologia anche di una stessa specie,
- esistono fenomeni di migrazione differenziale per sesso e classi di età

Una gestione complessiva dovrà essere nel futuro coordinata a livello nazionale, ma nel frattempo la Regione Toscana può attivarsi per avere un sufficiente grado di conoscenza delle specie a livello locale attraverso:

- stime numeriche dei contingenti presenti sul territorio regionale nei vari periodi dell'anno (nidificazione, migrazione, svernamento),
- stime del prelievo venatorio per ogni specie cacciabile, possibilmente suddiviso per i periodi.

La Regione Toscana da oltre 20 anni garantisce il monitoraggio della fauna migratoria nidificante e svernante in Toscana con dati interessanti anche per la definizione a livello nazionale degli indici di monitoraggio delle misure agroambientali finanziate con fondi comunitari (Farmland Bird Index).

Sono inoltre disponibili i dati derivanti dalla lettura dei tesserini venatori riportati dai cacciatori.

Inoltre, in alcune Province già da alcuni anni sono in corso esperienze di monitoraggio e gestione dell'avifauna che potranno essere utilizzate ed estese ad una scala territoriale più ampia.

Occorre quindi approfondire il più possibile la conoscenza dei flussi migratori, attivare adeguate strategie di miglioramento ambientale e monitorare i prelievi sia attraverso l'esame dei tesserini venatori che attraverso l'istituzione di registri in un campione di appostamenti fissi di caccia.

2.3 Criteri gestionali per gli ungulati

Il problema del sovra-popolamento di ungulati è attuale e in alcune zone particolarmente rilevante. Sono oggi stati stimati circa 140.000 caprioli, 150.000 cinghiali, 10.000 daini, 3.000 cervi e 2.000 mufloni; praticamente la Toscana è la regione europea con la massima presenza di queste specie, dovuta anche alla particolare conformazione del territorio, coperto da boschi e foreste per oltre il 50%, ma anche dalla qualità ambientale particolarmente favorevole per la fauna e in particolare per gli ungulati.

Certamente numeri così elevati, pongono problemi di gestione, vista la loro capacità di pregiudicare la biodiversità locale, causare danni alle coltivazioni e purtroppo anche incidenti stradali.

I dati in nostro possesso mostrano infatti consistenti danni alle coltivazioni agricole e una frequenza sempre maggiore di incidenti stradali causati dalla presenza sulle strade di questi esemplari di grossa fauna.

Le esigenze gestionali da perseguire nei prossimi anni sono riconducibili alla necessità di superare la situazione di emergenza dovuta ad un'eccessiva presenza di ungulati, in particolare cinghiali, sul territorio regionale.

E' pertanto necessario, in primo luogo, un deciso intervento per superare l'attuale stato di emergenza già prima dell'inizio della prossima stagione venatoria. Si tratta di dare piena attuazione alla l.r. 3/1994, assicurando l'operatività degli interventi di controllo finalizzati a superare le criticità determinate dalla pressione dei selvatici in termini di danni alle produzioni, alla biodiversità, pericoli per la sicurezza stradale e rischi sanitari.

Tutti i cacciatori che hanno conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994 ed inseriti dalla Provincia in un apposito elenco sono autorizzati a partecipare agli abbattimenti richiesti dai singoli proprietari o conduttori del fondo.

La Provincia attua quanto sopra nell'ambito di appositi piani straordinari che saranno attuati ovunque necessario, anche all'interno degli istituti comunque autorizzati dalla Provincia.

La Provincia attua l'intervento entro 48 ore dalla segnalazione da parte del singolo proprietario o conduttore del fondo. Trascorso tale termine il proprietario o conduttore del fondo, se abilitato e autorizzato, interviene direttamente o con l'ausilio di altri cacciatori abilitati e autorizzati.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento le Province organizzano i corsi per l'abilitazione agli abbattimenti di ungulati ai sensi dell'articolo 37.

La strategia regionale per la gestione delle popolazioni di ungulati si fonda sostanzialmente su tre principi fondamentali:

1. gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale, anche se sottoposto a protezione,
2. predeterminazione di densità sostenibili e interspecifiche a livello locale,
3. perseguimento di specifici obiettivi definiti dal piano faunistico venatorio provinciale in modo da garantire la coesistenza delle popolazioni selvatiche con l'agricoltura e le altre attività antropiche.

Le densità sostenibili di ungulati, anche interspecifiche, devono essere definite a livello locale su tutto il territorio regionale, quindi anche in tutte le aree protette presenti in Toscana.

I piani di gestione degli ungulati devono essere idonei a raggiungere e mantenere le densità di ungulati, anche interspecifiche, prestabilite dalle Province su tutto il territorio e devono prevedere strategie di gestione adeguate alle diverse tipologie di territorio.

Una particolare attenzione deve sempre essere prestata al problema dei danni nell'ottica di una progressiva diminuzione annua.

Devono essere garantite forme di abbattimento e cattura di ungulati durante tutto l'anno con modalità diverse in ragione delle diverse tipologie di territorio considerate. Abbattimenti non selettivi di ungulati possono essere autorizzati nelle aree non vocate ed in corrispondenza del momento fenologico del danno alle colture.

Le cure per gli ungulati rinvenuti feriti in zone soggette a piani di abbattimento e/o di controllo delle specie di riferimento non devono comportare l'utilizzazione di risorse pubbliche.

Le Province individuano le aree vocate alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati:

- Aree vocate alla presenza del cinghiale

Le aree vocate alla presenza del cinghiale corrispondono sostanzialmente alle superfici interessate da boschi.

Le superfici massime vocate al cinghiale in ciascuna Provincia non possono essere superiori a quelle definite nel piano faunistico venatorio regionale 2007-2011 e di seguito riepilogate:

Provincia	Ha vocati massimi
Arezzo	186.912
Firenze	191.752
Grosseto	205.339
Livorno	57.904
Lucca	118.553
Massa Carrara	85.272
Pisa	94.547
Pistoia	59.804
Prato	22.158
Siena	172.374
TOTALE	1.194.615

Sono escluse dalle aree vocate alla presenza del cinghiale le zone in cui la specie si è radicata di recente e le zone interessate da attività agricole o arboricoltura da legno.

- Aree vocate alla presenza degli altri ungulati

Le aree vocate alla presenza degli altri ungulati sono individuate considerando le esigenze di tutela della biodiversità ed escludendo tendenzialmente le colture agricole presenti nella zona e le attività silvicolture in atto.

Sono escluse dalle aree vocate alla presenza degli altri ungulati le zone in cui cervidi e bovidi si sono radicati di recente.

Con riferimento a ciascuna area vocata individuata dovrà essere determinata la capacità ricettiva, anche interspecifica, dell'area stessa.

- Aree non vocate alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati

Nelle aree non vocate alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati sono previste forme di gestione non conservative delle specie, cioè tendenti alla densità zero.

Qualora le forme ordinarie di gestione non abbiano consentito il raggiungimento degli obiettivi di densità programmati o siano evidenti situazioni di criticità, anche a livello locale, devono essere approvati ed efficacemente implementati piani straordinari di gestione o piani di controllo delle specie.

Le Province devono garantire il raggiungimento delle densità sostenibili programmate nel piano faunistico venatorio provinciale tenuto conto dei parametri previsti nel presente piano in relazione alle diverse specie ungulate.

Nel piano annuale di gestione sono specificati gli obiettivi di medio termine da perseguire e le modalità operative previste. La relazione sull'attività svolta che deve essere allegata al piano annuale di gestione deve contenere un report sulle densità di ungulati presenti su tutto il territorio provinciale con specifico riferimento alla situazione esistente nelle aree a divieto di caccia (aree

protette, istituti faunistici ecc...). Il report deve riportare gli esiti delle verifiche annuali dei risultati raggiunti.

Per implementare le strategie ordinarie o straordinarie di contenimento faunistico degli ungulati le Province predispongono gli idonei apprestamenti di sito sul territorio (chiusini, reti, altane ecc.....).

Gestione del cinghiale

La gestione del cinghiale risulta molto complessa anche in virtù delle dinamiche che le popolazioni hanno assunto negli anni e dalla difficoltà tecnica di definire stime di densità attendibili.

La situazione del cinghiale è attualmente caratterizzata da elevate densità nei territori vocati e consistente presenza, almeno in certi periodi dell'anno, nei territori non vocati, alto tasso di accrescimento delle popolazioni, elevati danni arrecati alle coltivazioni (il cinghiale è responsabile di circa il 70% dei danni alle coltivazioni agricole registrati annualmente) e alla biodiversità; concorrenza interspecifica con altra fauna, soprattutto nei territori non vocati, e allarme sociale per gli incidenti stradali.

L'applicazione sul territorio dei provvedimenti urgenti adottati dalla Giunta regionale nel 2009 e della nuova legge regionale sulla caccia del febbraio 2010 hanno portato a risultati importanti ed incoraggianti sia nel territorio a caccia programmata che sul territorio a divieto, ma è necessario proseguire con gestioni attente e consapevoli avvalendosi di tutte le opportunità normative esistenti: densità obiettivo, piani ordinari e straordinari di gestione e attività di prevenzione danni adeguati ai territori, alle attività agricole presenti e al rischio danni.

Parametri di densità di cinghiale da rispettare comunque nelle aree vocate al termine del periodo di programmazione: da 5 a 0,5 capi/100ha.

Gestione degli altri ungulati

Caprioli, daini, cervi e mufloni in Toscana sono gestiti con il metodo della caccia di selezione, uno dei sistemi di gestione venatoria più avanzati. Nonostante l'incremento dei prelievi registrati negli ultimi anni sono in aumento le popolazioni di caprioli e allo stesso tempo crescono i danni alle coltivazioni (soprattutto vite in fase di emergenza ed olivo) e gli incidenti stradali che vedono coinvolti questi grossi mammiferi.

L'impegno gestionale per i prossimi anni deve mirare all'aumento e alla piena attuazione dei piani di prelievo su tutto il territorio regionale.

Le densità obiettivo devono tener conto delle diverse caratteristiche ambientali degli areali.

Parametri di densità da rispettare comunque nelle aree vocate al termine del periodo di programmazione:

Specie	Densità
CAPRIOLO	da 10 a 2 capi/100 ha
CERVO	da 3,5 a 0,5 capi/100 ha
DAINO	da 3,5 a 0,5 capi/100 ha
MUFLONE	da 3,5 a 0,5 capi/100 ha

Il territorio utilizzato per la caccia di selezione di cervidi e bovidi è suddiviso in distretti di gestione.

Il comitato di gestione dell'ATC assegna ogni anno i cacciatori di selezione abilitati ai distretti di gestione tenuto conto del numero di cacciatori necessari per garantire la funzionalità del distretto (abbattimenti, censimenti e attività di prevenzione ecc...), della superficie a caccia programmata compresa nel distretto, dell'indice di boscosità, delle caratteristiche economiche ed ambientali, del piano di abbattimento e delle richieste di iscrizione dei cacciatori stessi.

Tutti i cacciatori di selezione abilitati che lo richiedono devono comunque essere assegnati ad un distretto.

Al fine di determinare il livello di capienza dei distretti di capriolo (cioè il numero massimo di cacciatori che possono essere assegnati al distretto), dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- 1) il distretto è saturo quando il rapporto cacciatore/SAF di territorio cacciabile è uguale o inferiore a 1/100 ha;
- 2) nel rispetto del punto 1), il distretto è saturo quando il rapporto tra piano di prelievo, calcolato sulla media degli ultimi 3 anni, ed il numero di cacciatori è uguale od inferiore a 2 capi/cacciatore.
- 3) un distretto definito saturo in base ai criteri 1 e 2, non lo è più se per più di due anni consecutivi la densità di caprioli nel distretto supera la densità sostenibile.

In caso di richieste di assegnazione al distretto superiori alla capacità ricettiva massima del distretto stesso il comitato di gestione dell'ATC compila una graduatoria sulla base di criteri predefiniti.

2.4 Criteri gestionali per i selvatici diversi dagli ungulati

Oltre all'esubero degli ungulati sono da affrontare con decisione i problemi determinati dall'eccessiva presenza di predatori (cani randagi e lupi) e di altre specie dannose (storni, piccioni, etc).

La Regione Toscana sostiene e collabora ad ogni iniziativa diretta ad inserire lo storno tra le specie cacciabili in Italia.

2.5 Sicurezza nell'esercizio venatorio e nelle operazioni di controllo faunistico

La tutela della sicurezza dei cacciatori e degli altri fruitori del territorio deve essere sempre obiettivo prioritario della pubblica amministrazione.

Province e ATC utilizzano quindi ogni strategia utile ad evitare incidenti in tutte le fasi operative di gestione faunistica e venatoria.

In particolare, in fase di attuazione dei piani ordinari, straordinari e di controllo degli ungulati Province e ATC garantiscono ai cacciatori idonea informazione e vigilano affinché sia rispettato dell'obbligo di utilizzare indumenti ad alta visibilità.

In occasione delle battute di caccia al cinghiale le aree interessate devono essere adeguatamente segnalate. In particolare è necessario attivare un sistema web in modo che possano essere verificabili le aree di battuta al cinghiale. E' inoltre opportuno aumentare i controlli della Polizia provinciale sul campo.

3) Criteri e modalità per il monitoraggio della fauna.

E' importante impostare l'attività di monitoraggio e stima della fauna selvatica presente sul territorio regionale sulla base di metodologie scientificamente testate e uniformi sul territorio regionale in modo da avere dati regionali sulle consistenze faunistiche misurabili e confrontabili.

3.1. Monitoraggio degli ungulati

Fermo restando l'assunto di base chiarito dalla comunità scientifica che il censimento delle popolazioni di ungulati in vasti comprensori è un'operazione tanto auspicabile quanto complicata e di difficile realizzazione, occorre effettuare comunque stime annuali di popolazioni di ungulati (suidi, cervidi e bovidi) avvalendosi della consulenza o supervisione di personale tecnico qualificato e utilizzando i seguenti metodi comparativi, alternativi o mutuamente sostitutivi:

- Capriolo - Come indicato nel rapporto finale del progetto "Verifica ed innovazione dei metodi di censimento del capriolo" promosso dalla Regione Toscana (ex A.R.S.I.A). i metodi più idonei per la stima del capriolo sono le battute per aree campione in aree con prevalenza di bosco ed i conteggi da punti fissi con mappaggio in aree con scarsa diffusione di bosco (< 50 %); il metodo del conteggio delle feci (pellet group count) può essere adottato come metodo di controllo da parte di personale specializzato;
- Cervo - Conteggio dei maschi in bramito nel periodo autunnale e valutazione della struttura della popolazione; conteggio da punti fissi con mappaggio nel periodo primaverile (primo verde),

- Daino e muflone - Conteggio da punti fissi con mappaggio nel periodo primaverile (primo verde) o riproduttivo;
- Cervidi e bovidi (tutte le specie) – E' auspicabile approfondire le potenzialità della tecnica del trappolaggio fotografico intensivo per aree campione in aree boscate; si raccomanda inoltre di adottare come indici cinegetici per la verifica dei trend annuali delle popolazioni alcuni indicatori quali il numero di capi prelevati, la densità di abbattimento (n° capi prelevati/km²) e lo sforzo di caccia (n° giornate di caccia/capo prelevato);
- Cinghiale - Per quanto riguarda il cinghiale, oltre all'analisi dei carnieri (indici cinegetici sopra descritti) e la valutazione di indicatori di impatto (andamento delle richieste danni), si raccomanda la mappatura delle braccate o battute nei primi giorni utili di caccia, con riportati i numeri dei cinghiali abbattuti, feriti e scappati, rapportata all'estensione territoriale della battuta effettuata. E' consigliabile inoltre per questa specie l'adozione, se disponibile, dei dati delle battute per aree campione effettuate per il capriolo e relativi al cinghiale, e la tecnica del trappolaggio fotografico presso punti di alimentazione temporanei all'uopo autorizzati in deroga al divieto generale di foraggiamento del cinghiale. Tale metodo, come dimostrato da una ricerca triennale della Regione Toscana (ex ARSIA), se applicato in contemporanea su larga scala consente di verificare oggettivamente la consistenza numerica dei cinghiali, la capacità riproduttiva delle scrofe e i periodi di nascita degli striati che sono parametri fondamentali per capire il trend e la dinamica delle popolazioni di cinghiale nel territorio gestito.

Le stime annuali di popolazioni di ungulati di cui sopra dovranno essere certificate da personale tecnico qualificato e fornire valori di densità specifica e interspecifica propedeutici alla elaborazione delle relative densità agro forestali stabilite nei piani di gestione delle unità territoriali definite dalla Provincia. Le stime inoltre dovranno stabilire o configurare, per quanto possibile e nei limiti dei metodi applicati, la dimensione (consistenza) delle popolazioni di ungulati oggetto di monitoraggio e gestione.

3.2 Monitoraggio della piccola selvaggina stanziale, migratoria e dei predatori

La stima delle presenze e consistenze della piccola selvaggina stanziale e dei predatori deve essere effettuata avvalendosi della consulenza o supervisione di personale tecnico qualificato.

I metodi utilizzabili sono:

- per il fagiano, starna e pernice rossa conta dei riproduttori in periodo invernale e/o primaverile attraverso indici di presenza relativi, conteggi assoluti da punti fissi o mappaggio delle coppie in comportamento riproduttivo in periodo primaverile, e censimenti in battuta su aree campione nel periodo post-riproduttivo;
- per la lepre stima di densità e presenze assolute attraverso censimenti notturni con il faro in periodo autunnale e invernale e censimenti in battuta su aree campione nel periodo post-riproduttivo;
- per la volpe stima di densità e presenze assolute attraverso censimenti notturni con il faro nelle ZRC e ZRV e Istituti Privati e conteggio delle tane occupate e attive dal punto di vista della riproduzione;
- per i corvidi (cornacchia grigia e gazza) nelle ZRC e ZRV stima delle coppie riproduttive presenti attraverso il conteggio assoluto o relativo dei nidi attivi in periodo primaverile e censimenti a vista invernali su percorsi o da punti fissi;
- per quanto riguarda i predatori, è necessario implementare azioni di verifica numerica delle popolazioni di lupo presenti nel territorio di competenza attraverso metodi di rilevamento diretto (risposte a richiami registrati, analisi genetiche degli escrementi e fototrappolaggio) o indiretto (avvistamenti da parte di cacciatori di selezione o squadre di caccia al cinghiale, episodi di predazione).

E' inoltre raccomandabile promuovere azioni di conteggio o monitoraggio dell'avifauna migratoria e in particolare delle specie di anatidi, dei turdidi, dello storno, del colombaccio e della beccaccia. Per tale specie si deve fare riferimento alle metodologie suggerite dall'ISPRA nelle proprie pubblicazioni tecniche o alle metodologie applicate dal COT (Centro Ornitologico Toscano).

Per la nutria, le altre specie alloctone, domestiche inselvatichite o specie derivate da fughe accidentali di animali in cattività, non si prevedono forme di censimento in quanto elementi faunistici estranei da eradicare dal territorio toscano. Relativamente a queste specie è comunque opportuno riportare per gli interventi di cattura o abbattimento le consistenze numeriche e le località di cattura e abbattimento.

Le stime annuali delle popolazioni animali di cui sopra dovranno essere certificate da personale tecnico qualificato e fornire valori di densità biologica specifica e interspecifica propedeutiche alla elaborazione dei relativi piani di cattura o di abbattimento.

Le stime inoltre dovranno stabilire o configurare, per quanto possibile e nei limiti dei metodi applicati, la dimensione (consistenza) delle popolazioni di selvaggina oggetto di monitoraggio e gestione.

4) Criteri e modalità per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi

4.1 Competenze

Gli ATC sono competenti per la determinazione e l'erogazione dei contributi (anche sottoforma di collaborazione operativa) per le opere di prevenzione e per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul territorio a caccia programmata.

Le Province sono competenti per la determinazione e l'erogazione dei contributi per le opere di prevenzione e per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica all'interno degli istituti faunistici di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/1994, nonché nelle aree protette di cui hanno la gestione diretta, fermo restando che le risorse utilizzate a tale scopo (cioè per prevenzione e risarcimento dei danni nelle aree protette istituite ai sensi della l.r. 49/1995) deriveranno da fondi comunque destinati alle aree protette di cui alla LR 49/1995 e ai Siti della Rete Natura 2000.

Le Province o gli ATC provvedono al risarcimento dei danni anche nella fascia di 200 metri circostanti i confini delle aree sottoposte a divieto di caccia e si rivalgono nei confronti dei responsabili delle aree stesse ai sensi dell'articolo 28 ter della l.r. 3/1994.

4.2 Soggetti beneficiari

Possono richiedere il contributo per la prevenzione e/o per il risarcimento dei danni alle colture agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA.

4.3 Prevenzione danni

La prevenzione dei danni è attuata dalle province e dagli ATC in tutto il territorio di competenza mediante una adeguata gestione delle popolazioni di fauna selvatica e mediante la predisposizione di apposite iniziative di prevenzione concordate preventivamente con gli imprenditori agricoli. Nella destinazione delle risorse disponibili per la tutela delle colture agricole è garantita priorità al finanziamento delle iniziative di prevenzione danni.

Le modalità di controllo della fauna particolarmente idonee a garantire un'efficace prevenzione dei danni alle colture agricole sono quelle che prevedono un tempestivo intervento a seguito della segnalazione da parte degli agricoltori. Pertanto occorre avvalersi di ogni modalità prevista dalla normativa vigente per perseguire l'obiettivo ivi compresa, ove possibile, l'autorizzazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi ad effettuare direttamente le catture o gli abbattimenti di ungulati.

Il piano di prevenzione dei danni all'agricoltura è parte integrante del piano di gestione e prelievo degli ungulati e deve essere predisposto tenuto conto della realtà agricola presente sul territorio,

dell'ammontare dei danni che si sono verificati, delle popolazioni animali presenti e delle caratteristiche dei luoghi.

L'azione di prevenzione dei danni può essere esercitata mediante:

- a) recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico;
- b) reti antiuccello;
- c) protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità;
- d) protezione meccanica con recinzioni perimetrali in rete metallica, purchè non sia impedito il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione o preconstituire condizioni idonee alla istituzione di fondi chiusi;
- e) protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore di ampiezza variabile, apparecchi radio, apparecchi con emissione di grida registrate di allarme o di stress;
- f) palloni predator, dissuasori acustici e nastri riflettenti;
- g) interventi di protezione con sostanze repellenti, tali da non arrecare danni alla salute delle persone e degli animali, che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto dell'animale.

Oltre alle tipologie suddette le Province e gli ATC possono implementare, anche in via sperimentale, sistemi innovativi di prevenzione.

Costituiscono comunque azione di prevenzione dei danni tutti gli interventi agronomici, ambientali e silvocolturali in grado di offrire alla fauna selvatica fonti trofiche alternative alle produzioni agricole.

La posa in opera e la manutenzione delle strutture di prevenzione sono oggetto di specifiche intese a livello provinciale fra agricoltori interessati, le Organizzazioni professionali agricole e la Provincia o l'ATC competente.

Le Province promuovono periodicamente seminari di aggiornamento e formazione in tema di prevenzione dei danni all'agricoltura rivolti ai soggetti interessati, compresi agricoltori e tecnici.

4.4 Procedure per l'erogazione dei contributi per le opere di prevenzione

Gli imprenditori agricoli che intendono realizzare opere o attuare accorgimenti atti a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole possono presentare domanda alla Provincia o all'ATC territorialmente competente.

Specifici interventi di prevenzione danni possono essere suggeriti all'imprenditore agricolo direttamente dalla Provincia o dall'ATC.

Sono esclusi gli interventi per i quali i provvedimenti comunitari e nazionali prevedono contributi finalizzati a tale scopo attivabili sul territorio di riferimento.

Non saranno accolte domande per la realizzazione di recinzioni permanenti che possono impedire il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione o preconstituire condizioni idonee alla istituzione di fondi chiusi.

Nella prevenzione dei danni, laddove possibile, devono essere privilegiati gli interventi di miglioramento ambientale e i progetti di dimensioni comprensoriali, coordinati con specifici interventi complementari, realizzati tramite la collaborazione tra cacciatori ed agricoltori.

Fatti salvi diversi accordi a livello locale, i materiali utilizzati nelle opere di prevenzione restano di proprietà della provincia o dell'ATC competente che li concede agli agricoltori in comodato d'uso gratuito, riservandosi la possibilità del loro ritiro, per altri interventi di prevenzione, nel caso del loro mancato o errato utilizzo, o quando sia venuta meno la necessità del loro impiego.

Il rifiuto da parte dell'imprenditore agricolo di adottare i mezzi di prevenzione suggeriti dalla Provincia/ATC, pur in presenza di danni da fauna selvatica già verificati in precedenza, la non ottemperanza degli oneri di posa in opera o manutenzioni definiti negli accordi di cui al par. 4.3 o

l'inadeguato utilizzo dei medesimi, esonerano il soggetto competente dall'obbligo del risarcimento dei danni.

4.5 Risarcimento danni

Qualora l'imprenditore agricolo abbia subito un danno alle proprie colture, pur avendo adottato le eventuali misure di prevenzione dei danni, è previsto il risarcimento del danno a carico del soggetto competente.

Sono oggetto di risarcimento esclusivamente le produzioni agricole in campo e le opere approntate su terreni agricoli.

Per quanto riguarda le produzioni agricole, sono ammesse a contributo per il risarcimento:

- 1) colture erbacee;
- 2) colture arboree;
- 3) rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;
- 4) boschi cedui nei tre anni successivi al taglio;
- 5) colture vivaistiche.

Sono considerate opere approntate sui terreni agricoli quelle funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa, in particolare:

- 1) le serre e le serre/tunnel,
- 2) opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree,
- 3) opere per la regimazione delle acque.

Non sono comunque ammessi a risarcimento, secondo queste modalità procedurali, i danni che si sono verificati:

- 1) nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 3/1994,
- 2) nei fondi comunque recintati in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone,
- 3) su superfici interessate da istituti o aziende private che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria.

Non sono inoltre ammessi a risarcimento:

- 1) i danni richiesti non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati;
- 2) i danni alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;
- 3) i danni alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;
- 4) i danni richiesti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta;
- 5) gli impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;
- 6) i danni provocati da piccioni di città o da altri animali domestici;
- 7) i danni alle colture spontanee ottenute in assenza di operazioni agronomiche;
- 8) i danni di importo complessivo inferiore a Euro 100.

4.6 Procedure per il risarcimento dei danni

L'imprenditore agricolo che ha subito un danno alle proprie coltivazioni a causa della presenza di fauna selvatica e che intende richiedere il risarcimento deve presentare domanda su modulistica

unica predisposta a livello regionale all'ATC o alla Provincia competente entro 48 ore dalla constatazione del danno in modo tale da dare al soggetto destinatario l'opportunità di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e/o accorgimenti tecnici atti ad impedire, o comunque limitare, un ulteriore aggravamento del danno.

Nella domanda di indennizzo dovranno comunque essere specificati:

- a) dati anagrafici o ragione sociale del richiedente con indicazione della partita IVA;
- b) riferimenti catastali dei terreni interessati dal danneggiamento;
- c) stima indicativa della superficie e della quantità di prodotto danneggiato;
- d) tipologia di coltura o di opera danneggiata;
- e) le specie di selvaggina ritenute causa del danno e loro approssimativa zona di provenienza;
- f) descrizione dell'attività di prevenzione danni eventualmente adottata;
- g) eventuale sottoscrizione di polizze assicurative con contributo pubblico.

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed esonera la Provincia o l'ATC da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto all'indennizzo riconosciuto.

Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, l'imprenditore agricolo è tenuto al completamento o regolarizzazione della domanda stessa entro 30 giorni dall'avvenuta segnalazione. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda viene rigettata.

La Provincia o l'ATC competente, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno, è tenuta ad effettuare un sopralluogo per l'accertamento del danno, la stima del danno stesso e per verificare con l'imprenditore agricolo gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da adottare.

La data del sopralluogo deve essere comunicata all'imprenditore agricolo con almeno 3 giorni di preavviso in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte.

Il tecnico incaricato, che deve avere idonea qualifica e abilitazione, procede ai seguenti adempimenti:

- 1) verifica della documentazione catastale e della cartografia particellare in scala adeguata a consentire l'individuazione territoriale del danno. In caso di vigneti certificati è obbligatoria la certificazione del catasto vitivinicolo;
- 2) in caso di non corrispondenza fra certificato catastale e titolare della richiesta, verifica la documentazione attestante il titolo di conduzione;
- 3) mappatura del danno anche mediante tecnologia GPS e rilevamenti fotografici;
- 4) valutazione e stima del danno procedendo, ove necessario, con metodo analitico alle misurazioni degli appezzamenti danneggiati se facilmente individuabili o, in caso di danno diffuso, alla delimitazione di aree di saggio distribuite uniformemente sull'appezzamento con conseguente determinazione della media ponderale e definizione dell'aliquota percentuale media complessiva;
- 5) redazione del verbale di sopralluogo su apposita scheda.

Il richiedente è tenuto a non procedere alla raccolta anteriormente al tempo utile necessario per l'effettuazione del sopralluogo.

Il verbale di sopralluogo deve indicare:

- 1) luogo, data e tecnico incaricato del sopralluogo;
- 2) azienda agricola presso la quale si effettua il sopralluogo e persone presenti;
- 3) opera o coltura oggetto di sopralluogo;

- 4) stato vegetazionale, fitosanitario e produttività della coltura;
- 5) superficie danneggiata;
- 6) quantità di prodotto perduto;
- 7) presunta data del danno;
- 8) specie animale ritenuta responsabile e presunta provenienza dell'animale stesso;
- 9) prevenzione danni eventualmente effettuata;
- 10) indicazioni circa le opere di prevenzione da attuare per evitare ulteriori danni.

Il verbale del sopralluogo deve essere sottoscritto dal tecnico incaricato e dall'imprenditore richiedente o suo delegato per accettazione.

In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'imprenditore richiedente è necessario indicare, nel verbale stesso, le motivazioni della mancata accettazione.

Una copia del verbale deve essere consegnata all'imprenditore agricolo richiedente.

La stima del danno deve essere effettuata in contraddittorio fra il tecnico incaricato e il richiedente, o suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte. Nel caso di danni verificatisi in aree limitrofe ad istituti pubblici o privati il tecnico incaricato dovrà convocare anche il competente soggetto gestore che potrà pertanto presenziare alle operazioni peritali.

Per la stima dei danni occorre considerare le seguenti casistiche:

A) Danni alle colture cerealicole, foraggere e pascoli permanenti

Nel caso di danni che interessano parti consistenti dell'appezzamento e verificati nella fase di semina o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di risemina, è ammessa, se richiesta, la risemina. In questo caso occorre far presente al richiedente che qualora non vi provveda non potrà essere riconosciuto alcun rimborso diverso dal costo delle sementi originariamente danneggiate.

In caso di risemina il risarcimento è calcolato moltiplicando la superficie interessata per il costo delle lavorazioni meccaniche relative alla semina, delle sementi e relativa manodopera.

In caso di danni di lieve entità, diffusi sull'appezzamento o in caso di mancato parziale raccolto, il danno dovrà essere verificato prima del raccolto. E' compito del richiedente, inoltrare richiesta scritta all'Ambito Territoriale di Caccia, per un ulteriore sopralluogo prima del raccolto, pena il non riconoscimento del danno.

In questo caso il risarcimento è calcolato moltiplicando le stime quantitative verbalizzate per i prezzi unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali delle CCIAA e dalla Borsa merci di Bologna per quanto riguarda i cereali.

In caso di superfici totalmente danneggiate non soggette a raccolta il risarcimento è decurtato delle spese della raccolta medesima.

In presenza di danni arrecati a prato o prato pascolo, la valutazione dovrà essere fatta in superficie danneggiata e non a fieno. Se lo stesso danno si presenta su superfici inerte, ma non facenti parte di una coltivazione, non può essere riconosciuto, come non sono riconosciuti danni a scarpate o muri a secco.

Per i danni causati in fase di maturazione del prodotto, il risarcimento sarà pari alla perdita del prodotto definito in sede di valutazione.

B) Danni alle colture orticole

Il risarcimento viene determinato secondo i seguenti criteri:

- superficie danneggiata;
- prezzo del prodotto;

- produzione media della zona.

Gli importi del risarcimento sono determinati sulla base dei prezzi unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali delle CCIAA.

C) Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione

a) frutteti – oliveti – vigneti - castagneti da frutto;

Nel caso di danni tali da rendere preferibile la sostituzione delle piante, il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni (messa a dimora completa), con una integrazione pari al valore del prodotto perduto stimata con riferimento alla produttività della pianta danneggiata e del periodo necessario all'entrata in produzione di quella reimpiantata. Nel caso di danni a vigneti soggetti a disciplinari di produzione dovrà essere prodotta copia della dichiarazione di produzione vitivinicola presentata agli organismi competenti nei termini di legge.

b) rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;

Nel caso di danni tali da rendere necessaria la sostituzione delle piantine danneggiate (per danni verificatisi entro tre anni dall'impianto) il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni con messa a dimora completa.

4.7 Procedure per il risarcimento dei danni alle opere funzionali all'attività agricola

Per il risarcimento dei danni alle opere funzionali all'attività agricola il richiedente dovrà presentare alla Provincia un preventivo per la rimessa in pristino delle opere danneggiate con prezzi in linea con quanto riportato nei prezzi regionali vigenti per opere analoghe.

La provincia può effettuare apposita perizia attraverso un tecnico incaricato.

L'effettiva erogazione del risarcimento è comunque subordinata all'effettiva esecuzione dei lavori e alla presentazione, da parte del richiedente, di fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute.

4.8 Commissione arbitrale

Al fine di pronunciarsi su eventuali contenziosi sorti per la stima del danno accertato deve essere istituita una Commissione arbitrale provinciale così composta:

- 1) un membro in rappresentanza delle OOPPAA,
- 2) un membro in rappresentanza dell'ATC o della Provincia a seconda della competenza al risarcimento del danno,
- 3) un membro nominato congiuntamente dall'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali e dal Collegio dei periti agrari con funzioni di Presidente.

Non possono far parte della Commissione agronomi e periti agrari che hanno avuto incarichi per l'accertamento dei danni nell'area interessata negli ultimi tre anni.

La Commissione è convocata dalla Provincia su propria iniziativa e su richiesta degli interessati. La Provincia definisce le regole di funzionamento della Commissione.

Gli oneri derivanti dall'intervento della Commissione sono a carico della parte soccombente. Il lodo espresso dalla Commissione non è appellabile.

4.9 Liquidazione del danno

L'ATC o la Provincia provvedono a liquidare gli importi accertati a titolo di risarcimento per danni alle colture agricole o alle opere funzionali all'attività agricola entro 60 giorni dal giorno dell'accertamento definitivo.

Le modalità di liquidazione devono sempre essere preventivamente concordate fra ente competente e imprenditore agricolo richiedente.

Non è ammessa la liquidazione dei danni a mezzo contante.

4.10 Banca dati georeferenziata

La provincia implementa una banca dati georeferenziata dei danni alle coltivazioni agricole e alle opere approntate sui terreni che consenta di registrare:

- 1) data della richiesta del danno e soggetto richiedente;
- 2) tipologia di danno indicata con quantificazione del danno richiesto;
- 3) data del sopralluogo;
- 4) mappatura del danno;
- 5) quantificazione del danno accertato (quantità di prodotto danneggiato e valutazione economica del danno);
- 6) importo liquidato e data della liquidazione.

Tutti i dati contenuti nella banca dati georeferenziata dovranno essere trasmessi alla Regione Toscana con modalità che saranno indicate dalla competente struttura della Giunta Regionale.

7.2 Misure finanziarie

OBIETTIVO GENERALE 1

Miglioramento della competitività del sistema agricolo, forestale, agroalimentare e del settore ittico mediante l'ammodernamento, l'innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture

C.1.1 Sostegno alle attività di prevenzione dei danni alle colture causate dalla fauna selvatica

Motivazioni della misura

La misura prevede risorse finalizzate alla tutela delle produzioni agricole a fronte di danni derivanti dalla presenza di fauna selvatica e dall'attività venatoria. Le risorse sono ripartite in ragione della superficie agro-silvo-pastorale delle Province toscane e vengono utilizzate per la salvaguardia delle coltivazioni agricole e delle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.

La misura attua l'art. 7 della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 e successive modifiche e integrazioni per contribuire alla tutela delle produzioni agricole.

La misura è pertanto rivolta prioritariamente alla prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria nel territorio soggetto a caccia programmata e gestito dagli Ambiti territoriali di caccia (ATC). Le risorse sono destinate altresì alla tutela delle coltivazioni situate in territorio posto in divieto di caccia nonché al fine di salvaguardare le opere sui terreni coltivati e a pascolo.

La ripartizione del fondo è attuata, ai sensi dell'art.7 della l.r. 3/1994 e successive modifiche e integrazioni, tra le Province toscane sulla base della superficie agro-silvo-pastorale.

Descrizione della misura

La misura è rivolta prioritariamente alla prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria nel territorio soggetto a caccia programmata gestito dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

Beneficiari

Amministrazioni provinciali

Localizzazione degli interventi

Territorio regionale

Indicatori di monitoraggio

Numero e tipologia di interventi per ente territoriale

OBIETTIVO GENERALE 2

Valorizzazione degli usi sostenibili del territorio rurale e conservazione della biodiversità

C.2.1 Contributo regionale per lo svolgimento di attività delegate ed istituzionale relative alla gestione faunistico-venatoria

Motivazioni della misura

La legge regionale 3/1994 prevede l'attribuzione di risorse a Province e Comuni in quanto titolari di specifiche funzioni amministrative in materia faunistico venatoria. In particolare i Comuni provvedono alle operazioni di consegna dei tesserini venatori regionali ai cacciatori e al loro successivo ritiro, mentre le province sono titolari di tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite alla Regione compresa l'attività di vigilanza, controllo e applicazione delle sanzioni amministrative. L'art. 7, comma 3, lett. e) prevede inoltre che il 2 per cento delle risorse sia ripartito fra le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale.

Descrizione della misura

La misura prevede il trasferimento di risorse agli enti locali per le funzioni delegate e alle associazioni venatorie per le proprie attività istituzionali. Le risorse sono ripartite in ragione del numero di cacciatori residenti (Comuni), del numero dei cacciatori associati (Associazioni venatorie) e in ragione del rapporto cacciatore/superficie agricola forestale (Province).

Beneficiari

Comuni, province e associazioni venatorie

Localizzazione degli interventi

Territorio regionale

Indicatori di monitoraggio

- Numero di controlli effettuati
- Numero di sanzioni effettuate
- Numero di tesserini rilasciati

C.2.2 Sostegno alle attività di valorizzazione dell'ambiente e della fauna di interesse regionale

Motivazioni della misura

La Misura è finalizzata alla valorizzazione delle iniziative a favore della fauna e dell'ambiente che si svolgono prevalentemente nel territorio della Regione Toscana.

Descrizione della misura

La misura consiste nell'erogazione di un contributo per azioni volte alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale attinenti il settore.

I contributi hanno lo scopo di sostenere le seguenti tipologie di attività:

- Attività di educazione e propaganda, iniziative culturali;
- Iniziative finalizzate alla presentazione di produzioni faunistica a qualità certificata ed alla diffusione di informazioni tecnico scientifiche delle stesse;
- Iniziative connesse alle attività della Giunta regionale,

- Studi e ricerche,
- Organizzazione di congressi, convegni, seminari e work-shop.

Beneficiari

Enti locali, Università, Organizzazioni professionali, Associazioni, consorzi, cooperative.

Localizzazione degli interventi

Territorio regionale

Indicatori di monitoraggio

- Numero di iniziative finanziate
- Numero di iniziative finanziate per tipologia di beneficiario

C.2.3 Attuazione degli interventi di programmazione faunistico venatoria**Motivazioni della misura**

La misura è finalizzata a attribuire le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi faunistico-venatori programmati mediante le amministrazioni provinciali.

Annualmente le amministrazioni provinciali presentano un piano annuale di gestione i cui contenuti sono specificati nell'art. 9 della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 e successive modifiche e integrazioni e che specifica gli interventi attuativi del piano faunistico venatorio provinciale da realizzare nell'anno in corso.

Le attività programmate dalle Province mediante i piani faunistico venatori provinciali e la successiva realizzazione delle iniziative tengono conto oltre che della normativa vigente, dei criteri specifici indicati al paragrafo 7.2 del presente PRAF.

Descrizione della misura

Trasferimento alle Province delle risorse di cui alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, per l'attuazione degli interventi programmati.

Beneficiari

Amministrazioni provinciali toscane.

Localizzazione degli interventi

Territorio regionale

Indicatori di monitoraggio

- numero iniziative finanziate
- report vigilanza
- atti di gestione del territorio